



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 ottobre 2007
(OR. fr)**

13149/07

PECHE 269

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere
sull'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha negoziato con la Repubblica del Mozambico un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 21 dicembre 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (in prosieguo denominato "l'accordo di partenariato") .
- (3) L'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico, approvato con il regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio¹, deve essere sostituito dall'accordo di partenariato.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che l'accordo di partenariato sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'accordo di partenariato.
- (5) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo in forma di scambio di lettere.
- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

¹ Regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 43).

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato "l'accordo in forma di scambio di lettere").

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo di partenariato sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato sono ripartite tra gli Stati membri, in via provvisoria, nel seguente modo:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze
Pesca del tonno	Pescherecci con reti a circuizione	Spagna:	23
		Francia:	20
		Italia:	1
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari	Spagna:	21
		Francia:	15
		Portogallo:	7
		Regno Unito	2

Se le domande di licenza di pesca dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di pesca di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

A. Lettera del governo del Mozambico

Signor ...

In riferimento all'accordo nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica del Mozambico, dall'altro, siglato il 21 dicembre 2006, compreso il protocollo, con l'allegato e le relative appendici, che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, mi prego informarLa che il governo del Mozambico è disposto ad applicare il suddetto accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 17 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2007.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione

Per il governo del Mozambico

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

" In riferimento all'accordo nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica del Mozambico, dall'altro, siglato il 21 dicembre 2006, compreso il protocollo, con l'allegato e le relative appendici, che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, mi prego informarLa che il governo del Mozambico è disposto ad applicare il suddetto accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 17 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2007.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria."

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata "la Comunità",

e

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, di seguito denominata "Mozambico",

di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Mozambico, in particolare nell'ambito dell'Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENENDO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RICONOSCENDO che il Mozambico esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di cui le parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca del Mozambico coinvolgendo gli operatori della società civile,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque del Mozambico e per il sostegno della Comunità a favore di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca del Mozambico, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca mozambicano;
- le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca del Mozambico;
- la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nella zona di pesca del Mozambico, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) "autorità del Mozambico": il Ministero della pesca della Repubblica del Mozambico;
- b) "autorità della Comunità": la Commissione europea;
- c) "zona di pesca del Mozambico": le acque marittime del Mozambico in cui la pesca è autorizzata;
- d) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca conformemente alla normativa del Mozambico;
- e) "nave comunitaria": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- f) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Mozambico, secondo quanto previsto all'articolo 9 del presente accordo;
- g) "trasbordo": il trasferimento, effettuato nell'area portuale, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un'altra imbarcazione;

- h) "armatore": la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;
- i) "marinai ACP": qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 3

Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Mozambico, secondo quanto previsto dal Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Le parti cooperano al fine di valutare i risultati dell'attuazione della politica adottata dal governo del Mozambico in materia di pesca nonché le misure, i programmi e le azioni realizzate nell'ambito dell'accordo; a tal fine esse instaurano un dialogo politico nel settore della pesca. I risultati delle valutazioni sono analizzati dalla commissione mista prevista all'articolo 9 del presente accordo,
3. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato degli stock ittici.

4. L'ingaggio di marinai del Mozambico a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Ai marinai originari di paesi ACP diversi dal Mozambico vengono riservate le stesse condizioni.

5. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi comunitarie nell'ambito del presente accordo.

ARTICOLO 4

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e le autorità del Mozambico si adoperano per sorvegliare l'evoluzione delle risorse nella zona di pesca del Mozambico.

2. Le parti si impegnano a consultarsi, nell'ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

3. In conformità a quanto previsto al paragrafo 2, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 e adottano congiuntamente misure di conservazione volte a garantire la gestione sostenibile degli stock ittici che interessano le attività delle navi comunitarie.

ARTICOLO 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca nelle acque del Mozambico

1. Il Mozambico si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compresi il protocollo e l'allegato.

2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Mozambico. Le autorità del Mozambico notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3. Il Mozambico si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità mozambicane preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina la pesca nella zona di pesca del Mozambico.

ARTICOLO 6

Licenze

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Mozambico solo le navi comunitarie che detengano a bordo una licenza o una copia della licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

2. La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

ARTICOLO 7

Contropartita finanziaria

1. La Comunità concede al Mozambico una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

- a) l'accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche del Mozambico e
- b) il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Mozambico.

2. La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo mozambicano sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3. La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l'eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

- a) gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nelle acque del Mozambico;
- b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

- d) la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario per l'attuazione della politica settoriale della pesca in Mozambico, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;
- e) la denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 12;
- f) la sospensione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

ARTICOLO 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.
2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti si impegnano ad attuare un piano d'azione con la partecipazione di operatori del Mozambico e della Comunità al fine di dare impulso agli sbarchi di prodotti ittici in Mozambico da parte di navi comunitarie.

5. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Mozambico e nella Comunità.

ARTICOLO 9

Commissione mista

1. È costituita una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

- a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, e ne valuta l'attuazione;
- b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;
- c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2. La commissione mista esercita le sue funzioni tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche previste all'articolo 4 del presente accordo.

3. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Mozambico e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

ARTICOLO 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio del Mozambico.

ARTICOLO 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 12.

ARTICOLO 12

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti in caso di circostanze gravi diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque del Mozambico. Il presente accordo può essere inoltre denunciato da ciascuna delle parti in caso di degrado degli stock interessati, constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

ARTICOLO 13

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

ARTICOLO 14

Protocollo e allegato

Il protocollo, l'allegato e le appendici formano parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque del Mozambico sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione del presente accordo, del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

ARTICOLO 16

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico, entrato in vigore il 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore il 1° gennaio 2007.

PROTOCOLLO
CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA
PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
SULLA PESCA AL LARGO DEL MOZAMBICO
PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2011

ARTICOLO 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1° gennaio 2007, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982)

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 44 unità
- pescherecci con palangari di superficie: 45 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Mozambico soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

ARTICOLO 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo comprende, da un lato, per il periodo di cui all'articolo 1, un importo annuo di 650 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate annue e, dall'altro, un importo specifico di 250 000 EUR all'anno destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Mozambico. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 900 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.
4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle acque del Mozambico supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo equivalente al quantitativo di riferimento (1 300 000 EUR). Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 31 ottobre 2007 per il primo anno ed entro il 15 gennaio 2008, 2009, 2010 e 2011 per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Mozambico.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Mozambico.

ARTICOLO 3

Cooperazione per una pesca responsabile - Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Mozambico.

2. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e le autorità del Mozambico sorvegliano l'evoluzione delle risorse nella zona di pesca del Mozambico.

3. All'entrata in vigore del protocollo le parti stabiliscono di comune accordo le modalità della consulenza scientifica prevista all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo in preparazione dei lavori della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

ARTICOLO 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all'articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Mozambico. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1. Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superano il doppio di 10 000 t (cioè 20 000 t), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
2. Al contrario, se le parti concordano una riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.
3. Le parti possono altresì rivedere, previa consultazione e di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

ARTICOLO 5

Nuove possibilità di pesca

1. Se le navi comunitarie sono interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima che le autorità del Mozambico autorizzino eventualmente tali nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e, se necessario, apportano modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti promuovono le attività di pesca sperimentale nelle acque del Mozambico. In tale contesto, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le condizioni ed altri parametri applicabili a tali attività.

Le due parti svolgono attività di pesca sperimentale in conformità dei parametri concordati e delle disposizioni amministrative a tal fine stabilite. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca sperimentale sono concesse per un massimo di sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne di pesca sperimentale hanno dato risultati positivi, il governo del Mozambico può assegnare nuove possibilità di pesca per nuove specie per il restante periodo di applicazione del protocollo. In tal caso, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, è aumentata proporzionalmente.

ARTICOLO 6

Sospensione in caso di gravi circostanze

1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio della pesca nelle acque del Mozambico, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La sospensione è decisa previa consultazione tra le parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse, a condizione che la Comunità europea abbia soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.
3. Alla scadenza della sospensione le parti concordano le condizioni per la ripresa dell'attività di pesca da parte delle navi comunitarie.

ARTICOLO 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Mozambico

1. Il cento per cento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 è destinato al sostegno dell'attuazione della politica settoriale della pesca elaborata dal governo del Mozambico.

Il Mozambico è responsabile della gestione dell'importo corrispondente in funzione degli obiettivi concordati dalle parti e in conformità della programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente paragrafo, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Mozambico concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, per l'utilizzo della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Mozambico nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sull'instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni sanitarie nella produzione di prodotti della pesca e al rafforzamento della capacità di controllo delle competenti autorità del Mozambico;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati conseguiti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell'ambito della commissione mista.

4. Ogni anno il Mozambico destina all'attuazione del programma pluriennale l'importo corrispondente alla percentuale di cui al paragrafo 1. Per il primo anno di applicazione del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo di applicazione del protocollo il Mozambico notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° settembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una revisione della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma.

ARTICOLO 8

Controversie – Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente protocollo forma oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria, al fine di pervenire a una composizione amichevole.

2. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole ai sensi del precedente paragrafo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave.

3. Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi per giungere a una composizione amichevole. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

ARTICOLO 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle condizioni di seguito indicate:

- a) se il pagamento non è effettuato entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Mozambico notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;
- b) se il mancato pagamento è confermato o non è opportunamente giustificato entro il termine specificato nel precedente paragrafo, le autorità competenti del Mozambico possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

ARTICOLO 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Fatte salve le disposizioni dell'accordo, del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici, le attività delle navi comunitarie operanti nell'ambito del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Mozambico.

ARTICOLO 11

Abrogazione

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

CONDIZIONI
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL MOZAMBICO
DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1. Nell'ambito del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico, possono ottenere una licenza per l'esercizio della pesca nella zona di pesca del Mozambico solo le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Mozambico. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione mozambicana competente in materia di pesca, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mozambico nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Mozambico. La domanda di licenza reca in questo caso il nome e l'indirizzo di tale rappresentante.

4. Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero della pesca del Mozambico una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca secondo il modello riportato nell'appendice 1.

6. Ogni domanda di licenza di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza;
- all'atto della prima domanda nell'ambito del protocollo, una fotografia a colori recente di una fiancata della nave nel suo stato attuale; tale fotografia deve avere un formato minimo di 15x10 cm;
- il certificato di navigabilità della nave;
- il certificato di immatricolazione della nave;
- il certificato di conformità sanitaria della nave rilasciato dall'autorità comunitaria competente.

7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità mozambicane conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8. Esso include le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

9. Le licenze di pesca per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca del Mozambico tramite la delegazione della Commissione europea in Mozambico entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6. Subito dopo il rilascio della licenza di pesca, le autorità mozambicane ne trasmettono copia all'armatore della nave o al suo rappresentante mediante adeguati mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica, ecc.). Una copia della licenza di pesca è conservata a bordo della nave a prova del fatto che la nave è autorizzata a pescare nell'ambito dell'accordo. Il rilascio della licenza di pesca è immediatamente notificato alle autorità incaricate del controllo.

10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza può essere consegnata al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11. La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di pesca di una nave è sostituita da una nuova licenza di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

12. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al Ministero della pesca del Mozambico tramite la delegazione della Commissione europea.

13. La nuova licenza di pesca indica la data della sua entrata in vigore . Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Mozambico.

14. La licenza deve essere tenuta a bordo in qualsiasi momento, fatte salve le disposizioni del capitolo VIII, punto 2, del presente allegato.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza – canoni e anticipi

1. La durata di validità delle licenze di pesca non può superare i dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le licenze sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata catturata nella zona di pesca del Mozambico.

3. Le licenze di pesca sono rilasciate previo versamento alle competenti autorità nazionali dei seguenti importi fissi:

– 4 200 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all'anno;

- 3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 tonnellate lorde (GT), corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all'anno;
- 1 680 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 250 tonnellate lorde (GT), corrispondenti ai canoni dovuti per 48 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all'anno.

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno n+1, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Marítima), per il tramite della delegazione della Commissione europea.

5. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca del Mozambico e agli armatori.

6. Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati dagli armatori alle competenti autorità mozambicane entro il 30 agosto dell'anno successivo sul conto previsto alla sezione 1, punto 7, del presente capitolo.

7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPITOLO II

ZONE DI PESCA

1. Le navi comunitarie sono autorizzate ad esercitare attività di pesca unicamente nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base, nella zona di pesca definita nell'appendice 4.

CAPITOLO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave comunitaria è definita come segue:

- il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca del Mozambico;
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca nel Mozambico e un trasbordo in porto e/o uno sbarco in Mozambico.

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque del Mozambico nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al Ministero della pesca del Mozambico ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti conformemente alla procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate

- 2.1 per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato, le dichiarazioni precisano le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono trasmessi al Ministero della pesca del Mozambico entro 30 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata durante il periodo considerato. Una copia è trasmessa nel contempo, via fax o per posta elettronica, allo Stato membro di bandiera e al Ministero della pesca del Mozambico;
 - 2.2 le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque del Mozambico le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura "Fuori dalla zona di pesca del Mozambico";
 - 2.3 i formulari sono compilati in stampatello chiaramente leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Mozambico si riserva il diritto di sospendere la licenza di pesca della nave che ha posto in essere la violazione sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla normativa vigente in Mozambico. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

CAPITOLO IV

TRASBORDI E SBARCHI

Le parti cooperano per migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Mozambico.

CAPITOLO V

IMBARCO DI MARINAI

1. Per la campagna di pesca tonniere nella zona di pesca del Mozambico gli armatori si impegnano ad assumere, per almeno il 20% dell'equipaggio, marinai originari di paesi ACP, di cui, se possibile, almeno il 40% originari del Mozambico.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di paesi ACP.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marinai mozambicani sono conclusi in conformità del punto 1 del presente capitolo tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti. Copia di tali contratti è consegnata ai firmatari. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marinai è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del paese ACP interessato. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Mozambico e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

CAPITOLO VI

MISURE TECNICHE

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate, o in corso di adozione, da organizzazioni regionali per la pesca di cui le parti sono membri in relazione ai metodi di pesca, alle relative specifiche tecniche e a tutte le altre misure applicabili alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VII

OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Mozambico nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalla IOTC dandone comunicazione preventiva alle autorità mozambicane.
2. Le condizioni di imbarco degli osservatori sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.
3. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all'amministrazione mozambicana della pesca e al comandante della nave.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO

1. Entrata e uscita dalla zona
 - 1.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità del Mozambico preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca del Mozambico e dichiarano i quantitativi complessivi e le specie detenute a bordo.

- 1.2 Al momento della notifica dell'uscita, le navi comunicano anche le rispettive posizioni. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax o, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.
 - 1.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver notificato la propria entrata nella zona di pesca mozambicana o ad uscire dalla medesima senza avere avvertito l'amministrazione competente del Mozambico è considerata in infrazione della normativa.
 - 1.4 Il numero di fax, di telefono e l'indirizzo di posta elettronica sono comunicati alla nave al momento del rilascio della licenza di pesca.
2. Procedure di controllo
 - 2.1 Le autorità del Mozambico possono consentire l'accesso a bordo di un funzionario incaricato del controllo delle attività di pesca.
 - 2.2 Il comandante della nave mette a disposizione del funzionario incaricato del controllo i mezzi di comunicazione disponibili, lo autorizza ad accedere a tutte le parti della nave e gli consente di procedere alla raccolta di campioni.
 - 2.3 Il comandante della nave fornisce al funzionario incaricato del controllo vitto, alloggio e assistenza medica a condizioni identiche a quelle riservate agli ufficiali di bordo.
 - 2.4 La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.5 Al termine dell'ispezione il funzionario incaricato del controllo redige un rapporto di cui è consegnata copia al comandante della nave.

3. Controllo via satellite

3.1 Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 3 (Protocollo VMS).

4. Fermo

4.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti del Mozambico informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nella zona di pesca mozambicana.

4.2 Una nave posta in stato di fermo può essere immediatamente rilasciata, su richiesta, dietro pagamento di una cauzione fissata in conformità della pertinente normativa mozambicana, effettuato entro 72 ore dal comandante o dall'armatore della nave.

4.3 Eventuali procedimenti di infrazione sono notificati alla delegazione della Commissione europea, allo Stato di bandiera e all'armatore della nave unitamente a breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

5. Avviso di fermo

5.1 Le autorità competenti del Mozambico redigono un avviso di fermo che è firmato dal comandante della nave.

5.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma".

5.3 In caso di infrazioni considerate gravi ai sensi della normativa del Mozambico il comandante è tenuto a condurre la nave nel porto indicato dalle autorità mozambicane.

6. Dichiarazioni

6.1 Una volta compilati l'avviso e il verbale di fermo, gli organismi competenti designano un funzionario incaricato delle indagini, che trasmette una notifica al presunto trasgressore, alla Commissione europea e al rappresentante dello Stato di bandiera affinché possano rilasciare dichiarazioni o fornire, alla data e all'ora da essi indicate, prove a loro discolta.

7. Risoluzione

7.1 La decisione di avviare un procedimento di infrazione è adottata entro un termine massimo di 35 giorni dalla data in cui è designato il funzionario incaricato delle indagini. Ove ciò sia giustificato dalla complessità del procedimento di infrazione, il termine indicato al punto precedente può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni lavorativi.

8. Trasbordi

8.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nei porti o nelle aree portuali del Mozambico ne informano le competenti autorità mozambicane con 24 ore di anticipo e attendono l'autorizzazione di dette autorità.

8.2 Ai fini dell'esame della domanda di trasbordo, gli armatori delle navi interessate sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

- porto di trasbordo
- luogo, data e ora del trasbordo
- nome della nave da pesca o di altre navi che partecipano al trasbordo
- quantitativo di ogni specie da trasbordare.

8.3 Il trasbordo è considerato come un'uscita dal Mozambico. Le navi devono pertanto trasmettere le rispettive dichiarazioni di cattura alle competenti autorità del Mozambico e notificare la propria intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca mozambicana.

8.4 Nella zona di pesca del Mozambico è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Mozambico.

8.5 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto del Mozambico consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è redatto un rapporto di ispezione di cui è consegnata copia al comandante della nave.

Appendici

1. Formulario-tipo per la domanda di licenza di pesca
2. Giornale di bordo per la pesca del tonno
3. Protocollo VMS
4. Coordinate della zona di pesca del Mozambico

Appendice 1

Formulario-tipo per la domanda di licenza di pesca per la pesca industriale, semi-industriale e le attività di pesca connesse (ai sensi dell'articolo 139)

Recto

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE	

MINISTERO DELLA PESCA	
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA	
Da compilare a cura del richiedente:	
Nome dell'armatore:	
Indirizzo:	
Casella postale: Telefono: Fax:	
Nome (1):	
Documento di identità n. Rilasciato a (luogo):	
Valido fino al:/...../..... Residente a:	
Chiede il rilascio di una licenza di pesca:(2)	
Per operare nella zona di:	
Con base nel porto di: Provincia:	
Attrezzo da pesca:	
Specie da catturare:	
Dati relativi alla nave (3) (4)	
1. Nome: Bandiera: Numero di immatricolazione:	
2. Porto di immatricolazione: Anno di costruzione: Cantiere navale/paese:	
3. Tipo di scafo: Colore delle fiancate: Colore della sovrastruttura:	
4. Dimensioni (metri): Lunghezza fuori tutto: Larghezza: Altezza di costruzione:	
.....Stazza lorda:tonnellate	
5. Attrezzatura elettronica (6): Radio HF: Sonda radio VHF: Sonar: Navigatore satellitare:	
.....Bussola giroscopica: Radar	
6. Indicativo di chiamata:	
7. Motore principale: marca: potenza: HP	
8. Attrezzo da pesca: numero di verricelli: capacità:tonnellate	
Peschereccio da traino con buttafuori(6): Peschereccio per traino poppiero (6): Numero di attrezzi:.....	

Verso

9. Caratteristiche dell'attrezzo da pesca: lunghezza della lima superiore della rete: .m
10: Conservazione del pesce (6) (7):
Prodotti finiti:
Laboratorio di preparazione: S/N
Congelamento: Congelamento con ventilazione forzata: S/N Capacità (tonnellate/giorno):Temp (°C):
A piastre: S/N Capacità (tonnellate/giorno):Temp (°C):
In cella frigorifera: S/N Capacità (tonnellate/giorno):Temp (°C):
Magazzinaggio frigorifero: Stiva 1: Capacità (tonnellate/giorno):Temp (°C):
Magazzinaggio frigorifero: Stiva 2: Capacità (tonnellate/giorno):Temp (°C):
Magazzinaggio frigorifero: Stiva 3: Capacità (tonnellate/giorno):Temp (°C):
Refrigerazione: Ghiaccio S/N Contenitori refrigerati S/N Capacità (in tonnellate):.....
Stiva isolata: S/N Capacità (tonnellate):
Stiva refrigerata: S/N Capacità (tonnellate):Temp (°C):.....
Acqua di mare refrigerata: S/N Capacità (tonnellate):Temp (°C):
Attrezzature per la conservazione delle specie vive: S/N Specificare
Acqua potabile:.....m³ Dissalatori: S/N Sanitari: S/N Numero:
Attrezzature ausiliarie di trasformazione:Macchinari di selezione: S/N Bilance: S/N
Trituratori: S/NMacchinari per il lavaggio del pesce: S/N Macchinari per la cottura del pesce: S/N
Altro:

Data e firma del richiedente

Da compilare a cura dell'organismo che rilascia la licenza di pesca

Rilascio della licenza di pesca autorizzato il...../...../.....

N. della licenza di pesca rilasciata:Valida fino al:

Condizioni

particolari:

Firma:

(1) Nome del direttore/gestore dell'azienda.

(2) Indicare il tipo di pesca: industriale, semi-industriale, attività di pesca connesse.

(3) Allegare tre fotografie a colori che mostrano una delle fiancate della nave (le scritte devono essere leggibili).

(4) Come risulta dal documento di proprietà.

(5) Indicare il materiale di costruzione: acciaio, legno o fibra di vetro.

(6) Apporre una X nella casella corrispondente.

(7) Allegare il diagramma di flusso della trasformazione.

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA DEL TONNO

	Peschereccio con palangari
	Esca viva
	Cianciolo
	Reti da traino
	Altro

Nome	Stazza lorda registrata: (TM):	Mese	Giorn o	Ann o	Porto	PARTENZA della nave: RITORNO della nave:	Numero della bordata:
Stato di bandiera:	Capacità						
Numero di immatricolazione:	Comandante:						
Armatore:	Numero di membri dell'equipaggio:						
Indirizzo:	Data del rapporto:						
Autore rapporto:.....	del rapporto:.....	Numero di giorni mare:	Numero di giorni di pesca:	Numero di giorni di cale:	Numero di giorni di cale:		

Appendice 3

PROTOCOLLO VMS

CHE STABILISCE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ OPERANTI NELLA ZONA DI PESCA DEL MOZAMBICO

1. Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011; esse si applicano conformemente al punto 5 del "Capitolo VIII – Controllo" del relativo allegato.

2. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Mozambico sono soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella zona di pesca del Mozambico.

Ai fini del controllo satellitare, le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Mozambico sono indicate nell'appendice 4.

Le autorità del Mozambico trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico secondo il sistema WGS 84.

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.

5. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella zona di pesca del Mozambico, il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Mozambico, ad intervalli di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per posta elettronica conformemente al protocollo di sicurezza Internet o a un altro protocollo di sicurezza. Essi sono comunicati in tempo reale nel formato della tabella II.

7. In caso di guasto tecnico o di avaria del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante trasmette in tempo utile le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP del Mozambico. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette tali messaggi al CSP del Mozambico. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di trenta giorni di calendario. Trascorso tale termine la nave in questione deve uscire dalla zona di pesca del Mozambico.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque del Mozambico. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP del Mozambico ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se il CSP del Mozambico constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10. I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità del Mozambico, della flotta comunitaria operante in virtù dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Mozambico. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

Il comandante della nave provvede affinché:

- i dati non siano modificati in alcun modo,
- l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,
- l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta e
- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che ogni componente sia pienamente compatibile con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

TRANSMISSIONE DI MESSAGGI VMS AL MOZAMBICO
RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Note
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	EN	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio "POS"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine espressa in "numeri decimali"	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi, primi e secondi N/S +/- GG.mmm (WGS-84)

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Note
Longitudine espressa in "numeri decimali"	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi, primi e secondi E/O +/- GG.mmm (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione TUC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione TUC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione;
- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

COORDINATE DEL CSP DEL MOZAMBICO

Nome del CSP:

Tel. VSM:

Fax VSM:

E-mail VSM:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo IP:

Dichiarazione di entrata/uscita:

Appendice 4

Coordinate della zona di pesca del Mozambico

Punti	Latitudine	Longitudine	Osservazioni
1	26°50'S	37°36'E	
2	26°00'S	38°15'E	
3	25°10'S	38°38'E	
4	24°45'S	38°24'E	
5	22°42'S	37°54'E	
6	21°34'S	37°30'E	
7	20°03'S	37°58'E	
8	16°38'S	41°18'E	
9	15°40'S	42°31'E	
10	11°50'S	41°45'E	
11	10°26'S	42°05'E	